



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Regolamento di Giustizia Federale

**Approvato con delibera della
Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 14/1/2014**

INDICE

Art. 1 – Organi della Giustizia Federale	pag. 4
Art. 2 – Giudice Arbitro	pag. 4
Art. 3 – Giudice Unico Nazionale	pag. 4
Art. 4 – Giudice Unico Regionale	pag. 5
Art. 5 – Commissione Disciplinare	pag. 5
Art. 6 – Commissione d'Appello	pag. 5
Art. 7 – Corte Federale	pag. 6
Art. 8 – Procura Federale	pag. 6
Art. 9 – Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti	pag. 7
Art. 10 – Commissione Tesseramenti e Trasferimenti	pag. 7
Art. 11 – Competenza funzionale	pag. 7
Art. 12 – Illecito disciplinare	pag. 7
Art. 13 – Illecito sportivo	pag. 8
Art. 14 – Frode sportiva	pag. 8
Art. 15 – Divieto di scommesse	pag. 8
Art. 16 – Punibilità	pag. 8
Art. 17 – Uso di metodi e di sostanze vietati	pag. 8
Art. 18 – Tentativo	pag. 9
Art. 19 – Responsabilità delle Società	pag. 9
Art. 20 – Prescrizione – Durata dei procedimenti	pag. 9
Art. 21 – Sanzioni	pag. 10
Art. 22 – Determinazione della sanzione	pag. 11
Art. 23 – Circostanze attenuanti ed aggravanti	pag. 11
Art. 24 – Recidiva	pag. 13
Art. 25 – Modalità di applicazione delle sanzioni per i tesserati Atleti	pag. 14
Art. 26 – Modalità di applicazione delle sanzioni per i tesserati non Atleti	pag. 15
Art. 27 – Sanzioni inflitte alle Società	pag. 15
Art. 28 – Tassa di reclamo e di ricorso	pag. 16
Art. 29 – Notificazione	pag. 16
Art. 30 – Reclamo al Giudice Arbitro od all'Arbitro	pag. 16
Art. 31 – Ricorso avverso i provvedimenti del Giudice Unico	pag. 17
Art. 32 – Procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare	pag. 17
Art. 33 – Procedimento dinanzi alla Commissione d'Appello	pag. 18
Art. 34 - Attività della Procura Federale	pag. 20
Art. 35 – Procedimento dinanzi al Giudice Tesseramenti e Trasferimenti	pag. 20
Art. 36 – Procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti e Trasferimenti	pag. 21
Art. 37 – Sistema di Giustizia sportiva ed Arbitrato per lo Sport	pag. 22
Art. 38 – Registro delle sanzioni disciplinari	pag. 22
Art. 39 – Casellario Federale	pag. 22
Art. 40 – Provvedimenti cautelari	pag. 22
Art. 41 – Esecutività delle decisioni – Inibitoria	pag. 24
Art. 42 – Revisione	pag. 24

Art. 43 – Ricusazione ed astensione	pag. 24
Art. 44 – Amnistia	pag. 25
Art. 45 – Indulto	pag. 26
Art. 46 – Grazia	pag. 26
Art. 47 – Non applicazione dei provvedimenti di clemenza	pag. 26
Art. 48 – Riabilitazione	pag. 26
Art. 49 – Sospensione feriale dei termini	pag. 27
Art. 50 – Rappresentanza ed assistenza in giudizio	pag. 27
Art. 51 – Norma di chiusura	pag. 27
Art. 52 – Entrata in vigore	pag. 27

Art. 1. – ORGANI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

1. Gli organi federali di giustizia sono:
 - il Giudice Arbitro
 - il Giudice Unico Nazionale
 - il Giudice Unico Regionale
 - la Commissione Disciplinare
 - la Commissione d’Appello
 - la Corte Federale
 - la Procura Federale
 - il Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti
 - la Commissione Tesseramenti e Trasferimenti
2. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
3. I Giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le Società e Associazioni affiliate e con soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
4. I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell’ambito della F.I.N..
5. Il mandato degli Organi di Giustizia è rinnovabile ad eccezione di quello della Commissione d’appello e della Commissione Tesseramenti e Trasferimenti il cui mandato è non rinnovabile oltre il secondo quadriennio consecutivo di nomina. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

Art. 2 – GIUDICE ARBITRO

1. Il Giudice Arbitro adotta le decisioni tecnico-disciplinari relative alla manifestazione cui è preposto con effetti limitati all’ambito della medesima.
2. Per i fatti che possono comportare provvedimenti esulanti dall’ambito della manifestazione, adotta in via d’urgenza le decisioni tecniche e disciplinari necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione ed informa dei fatti e dei provvedimenti adottati per gli eventuali ulteriori provvedimenti, il Procuratore federale ed il Giudice Unico.
3. Nelle manifestazioni di pallanuoto nelle quali non sia designato un Giudice Arbitro, i compiti previsti dai precedenti commi sono esercitati dall’Arbitro.

Art. 3 – GIUDICE UNICO NAZIONALE

1. Il Consiglio Federale nomina, per un quadriennio olimpico, il Giudice Unico Nazionale ed uno o più sostituti.
2. Il Giudice Unico Nazionale sulla base del referto arbitrale:

- a) omologa i risultati delle manifestazioni agonistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale indette, controllate od autorizzate dalla F.I.N.;
- b) omologa i primati assoluti o di categoria previsti dalle apposite tabelle federali;
- c) decide sui reclami presentati al Giudice Arbitro o all'Arbitro ai sensi del 5° comma dell'articolo 30;
- d) giudica i soggetti tesserati o affiliati sulle infrazioni tecnico-disciplinari. Per infrazioni tecnico-disciplinari si intendono quelle commesse nell'ambito spazio-temporale di una manifestazione agonistica o amatoriale;
- e) trasmette gli atti al Procuratore Federale per l'eventuale inizio dell'azione disciplinare, qualora nei fatti ravvisi infrazioni di carattere esclusivamente disciplinare, ovvero si tratti di infrazioni disciplinari commesse da dirigenti nazionali, regionali e provinciali della FIN o giudici di gara.

Art. 4 – GIUDICE UNICO REGIONALE

1. Ogni Comitato Regionale nomina per un quadriennio olimpico il Giudice Unico Regionale ed uno o più sostituti.
2. Il Giudice Unico Regionale assolve le stesse funzioni attribuite al Giudice Unico Nazionale in relazione alle manifestazioni agonistiche a carattere regionale, provinciale o comunale svolte nell'ambito regionale.

Art. 5 – COMMISSIONE DISCIPLINARE

1. È nominata, per un quadriennio olimpico, dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente, da due componenti effettivi ed uno o più componenti supplenti. In caso di impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza il più anziano di età. La Commissione Disciplinare è assistita per il suo funzionamento da un segretario designato dal Segretario Generale.
2. La Commissione Disciplinare giudica in primo grado su tutte le infrazioni di natura disciplinare su deferimento dell'Ufficio del Procuratore Federale e sulle sanzioni comminate dalle società ai propri tesserati di cui al successivo art. 27.
3. La decisione è assunta a maggioranza dei componenti.

Art. 6 – COMMISSIONE D'APPELLO

1. È nominata, per un quadriennio olimpico, dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente, due componenti effettivi, uno o più componenti supplenti. In caso di impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza, il più anziano di età. La Commissione d'Appello Federale è assistita, per il suo funzionamento, da un segretario designato dal Segretario Generale.
2. La Commissione d'Appello decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare, dal Giudice Unico Nazionale, dal Giudice Unico Regionale, nei procedimenti di revisione ed in quelli di riabilitazione.

3. La decisione è assunta a maggioranza dei componenti.

Art. 7 – CORTE FEDERALE

1. La Corte Federale è composta da un Presidente, da quattro componenti effettivi ed uno o più supplenti, nominati dal Consiglio Federale per un quadriennio olimpico. Partecipa alle riunioni il Presidente Onorario quando nominato dal Consiglio Federale.
2. In caso di impedimento del Presidente, assume la presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza, il più anziano di età.
3. La Corte delibera a maggioranza con la presenza di almeno tre membri; per il suo funzionamento è assistita da un segretario designato dal Segretario Generale.
4. La Corte Federale:
 - a) interpreta le norme statutarie e regolamentari e giudica sulla legittimità di queste ultime a richiesta di organi o soggetti federali;
 - b) dirime i conflitti di attribuzione insorti tra organi federali;
 - c) decide in ordine ai reclami inerenti lo svolgimento delle assemblee;
 - d) dirime le questioni attinenti le competenze attribuitele dal Regolamento degli Arbitrati.

Art. 8 – PROCURA FEDERALE

1. Il Consiglio Federale nomina per un quadriennio olimpico il Procuratore Federale ed uno o più Vice procuratori che costituiscono la Procura Federale.
2. Il Procuratore Federale od i Vice procuratori da lui delegati, anche per competenza territoriale, provvedono, su segnalazione comunque ricevuta, ad effettuare le attività di indagine per fatti o comportamenti rilevanti sul piano disciplinare riconducibili a soggetti F.I.N., che devono concludersi con la richiesta di avvio del procedimento disciplinare o l'archiviazione entro e non oltre 90 giorni dalla conoscenza del fatto e comunque non oltre un anno dall'evento, salvo i casi che costituiscano oggetto o emergano a seguito di procedimento penale.
3. Il Procuratore Federale avvia, su richiesta del Giudice Unico Nazionale o Regionale, l'azione disciplinare nei confronti di dirigenti nazionali, regionali e provinciali della FIN o giudici di gara qualora nei fatti ravvisi infrazioni di carattere esclusivamente disciplinare.
4. Il Procuratore Federale richiede al giudice competente l'emissione delle misure cautelari previste dall'art. 40.
5. Il Consiglio Federale o il Consiglio di Presidenza possono avvalersi della Procura Federale per lo svolgimento di inchieste su temi determinati.
6. La Procura Federale è assistita per il suo funzionamento da un segretario designato dal Segretario Generale.

Art. 9 – GIUDICE PER I TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI

1. Il Giudice per i tesseramenti e trasferimenti è nominato per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale e giudica sui reclami proposti dagli interessati in materia di tesseramenti e trasferimenti, sulle controversie riguardanti la disciplina del vincolo e si pronuncia in ordine allo stato di libertà del vincolo e la decorrenza di tale stato.
2. Il Consiglio Federale può nominare uno o più Vice-Giudici sulla base delle eventuali necessità funzionali.
3. Il Giudice può essere chiamato ad esprimere, in funzione consultiva e non giudicante, pareri inerenti la materia del tesseramento, su richiesta degli organi federali di cui all'articolo 7 dello Statuto.
4. L'Ufficio del Giudice per i tesseramenti è assistito per il suo funzionamento da un segretario designato dal Segretario Generale.

Art. 10 – COMMISSIONE TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI

1. È nominata dal Consiglio Federale per un quadriennio olimpico ed è composta da un Presidente, due componenti effettivi ed uno o più supplenti.
2. In caso di impedimento del Presidente assume la Presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza, il più anziano di età.
3. La Commissione decide, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni di primo grado adottate dal Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti.
4. La Commissione tesseramenti e trasferimenti è assistita per il suo funzionamento da un segretario designato dal Segretario Generale.

Art. 11 – COMPETENZA FUNZIONALE

1. Gli Organi della Giustizia Sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso codice.
2. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

Art. 12 – ILLECITO DISCIPLINARE

1. Costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, la inosservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo con particolare riferimento ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti delle società affiliate e dei soggetti tesserati.

Art. 13 – ILLECITO SPORTIVO

1. Rispondono di illecito sportivo le società, i dirigenti, gli ufficiali di gara, gli atleti ed i tesserati in genere che compiano o consentano che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un vantaggio di classifica, anche se questo non si è realizzato.
2. Il Tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con Affiliati o persone che abbiano posto in essere o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo, e comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore Federale.

Art. 14 – FRODE SPORTIVA

1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva.
2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché quelle previste dalla Legge n. 401/89.

Art. 15 – DIVIETO DI SCOMMESSE

1. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.I.N..

Art. 16 – PUNIBILITÀ

1. Sono punibili, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, coloro che, anche se non più tesserati, si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
2. La sanzione comminata rimane sospesa per essere scontata all'atto di un eventuale nuovo tesseramento.

Art. 17 – USO DI METODI E DI SOSTANZE VIETATI

1. È vietato l'uso, per un qualsiasi motivo, di sostanze, di materiali e di metodiche che sono considerate "doping".
2. L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle sostanze considerate "doping", le procedure e le modalità per l'effettuazione di controlli sanitari nonché le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di infrazioni al divieto, sono previste dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal C.O.N.I. in conformità alle direttive W.A.D.A., che vengono integralmente recepite dalla F.I.N.

Art. 18 – TENTATIVO

1. L'affiliato od il tesserato che compie atti idonei e diretti, in modo non equivoco, a commettere l'infrazione o che ne è comunque responsabile, è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione prevista per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé una infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 19 – RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ

1. La società risponde sempre dell'illecito o frode commessi da chi la rappresenta ed è oggettivamente responsabile, fino a prova contraria, dell'operato dei suoi tesserati, dei suoi dirigenti e dei suoi rappresentanti.
2. La società risponde dell'illecito o frode commessi da terzi e dai propri sostenitori soltanto nel caso in cui si dimostri che ne abbia avuto conoscenza e ne abbia conseguito un risultato utile oppure i fatti avvengano nel periodo precedente, durante o successivo all'incontro, nell'area dell'impianto e nelle zone limitrofe.
3. La società risponde del mantenimento dell'ordine pubblico in tutte le sue componenti civili, penali ed amministrative quando essa stessa sia l'organizzatrice della manifestazione o dell'incontro.
4. La mancata richiesta della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

Art. 20 – PRESCRIZIONE – DURATA DEI PROCEDIMENTI

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono in due anni.
2. Le infrazioni per illecito sportivo, frode sportiva e le violazioni delle Norme Sportive Antidoping si prescrivono in 8 anni.
3. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole, per quella continuata, dal giorno di cessazione della continuazione.
4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
5. Sono cause interruttive:
 - a) l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
 - b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
 - c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;

- d) la decisione di condanna;
- e) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.
- 6. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1, 2 possono essere prolungati oltre un quarto.
- 7. Ogni grado di giudizio non può eccedere singolarmente la durata di giorni trenta decorrenti dalla ricezione dell'atto che ha originato il giudizio.
- 8. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'incolpato.

Art. 21 – SANZIONI

1. Le sanzioni che possono essere irrogate in caso di accertamento di illecito disciplinare sono:

A) per le società:

- a) ammonizione semplice o con diffida;
- b) ammenda da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 10.000,00;
- c) squalifica del campo di gara, da scontarsi nel campionato di competenza, salvo diversa determinazione dell'organo giudicante, per una o più giornate o per determinati periodi di tempo non superiori ai 5 anni;
- d) perdita dell'incontro o degli incontri;
- e) penalizzazione nella classifica del campionato o della manifestazione;
- f) retrocessione o cancellazione a qualsiasi titolo dai ruoli del campionato;
- g) esclusione dal campionato o dalla manifestazione;
- h) radiazione dai ruoli federali.

B) per i dirigenti, tecnici, ufficiali di gara e atleti:

- a) ammonizione semplice o con diffida;
 - b) sospensione a termine da qualsiasi attività federale sino ad un massimo di 5 anni;
 - c) interdizione perpetua o per un tempo determinato sino ad un massimo di 5 anni a ricoprire cariche federali;
 - d) inibizione perpetua o temporanea sino ad un massimo di 5 anni a ricoprire cariche sociali nell'ambito federale;
 - e) squalifica per una o più giornate di gara;
 - f) radiazione dai ruoli federali.
2. L'illecito sportivo è punito con una sanzione non inferiore a 30 giorni rispettivamente di sospensione, interdizione o inibizione da ogni attività federale fino alla radiazione. L'illecito sportivo commesso dalle società è punito con la sanzione dell'ammenda non inferiore ad euro 3.000 e con una delle sanzioni sub. lett. c), d), e), f), g), h).
 3. La frode sportiva è punita con una sanzione non inferiore a 90 giorni rispettivamente di sospensione, interdizione o inibizione da ogni attività federale e fino alla radiazione. La frode sportiva commessa dalle società è punita con la sanzione dell'ammenda non inferiore ad euro 7.000 e con una delle sanzioni sub. lett. c), d), e), f), g), h).

4. La violazione del divieto di scommesse è punito con una sanzione non inferiore a 120 giorni rispettivamente di sospensione, interdizione o inibizione da ogni attività federale e non superiore a 5 anni.

Art. 22 – DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. Nella determinazione della sanzione l'organo giudicante deve tener conto della gravità delle infrazioni commesse, del comportamento tenuto dal responsabile prima, durante e dopo la consumazione dell'illecito, dei suoi precedenti disciplinari.
2. Nella determinazione della specie e della entità della sanzione, l'Organo giudicante deve indicare:
 - a) in quale ipotesi tra quelle dello Statuto, del Regolamento Organico e dei Regolamenti federali rientri il fatto oggetto di giudizio;
 - b) le norme violate;
 - c) il contesto delle circostanze di fatto in cui sono state compiute le violazioni, la qualifica ed/o il ruolo, e/o la carica rivestite dal responsabile, gli effetti della condotta, le motivazioni.
3. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione a soggetto nei cui confronti sia già in esecuzione analoga sanzione, la successiva verrà posta in esecuzione immediatamente dopo l'esecuzione della prima.

Art. 23 – CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI

1. Circostanze attenuanti:

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

 - a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del responsabile;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2. L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.
3. Circostanze aggravanti:

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;

- c)** aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - d)** aver agito per motivi futili o abietti;
 - e)** aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
 - f)** aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - g)** avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - h)** aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
 - i)** aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un' altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
 - j)** aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato.
- 4.** Il concorso di più circostanze, aggravanti ed attenuanti comporta i seguenti casi:
- a)** se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo;
 - b)** se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.
- 5.** L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
- 6.** Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 24 – RECIDIVA

1. Chi, dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento della sanzione da comminare per la nuova infrazione fino ad un terzo, ove calcolabile.
2. Ove non calcolabile con le modalità di cui al precedente punto 1., le sanzioni possono essere così aumentate:
 - 1) Per le società:
 - a) L'ammonizione semplice può essere elevata ad ammonizione con diffida;
 - b) L'ammonizione con diffida può essere elevata ad ammenda;
 - c) La squalifica del campo di gara per una o due giornate può essere elevata con l'aggiunta di un'ammenda;
 - d) La squalifica del campo di gara per tre o più giornate può essere elevata con un aumento delle giornate non superiore ad un terzo di quelle inflitte, ed anche con l'aggiunta di un'ammenda nel caso non sia possibile il calcolo esatto di un terzo;
 - e) La perdita dell'incontro o degli incontri può essere elevata con l'irrogazione aggiuntiva di un'ammenda;
 - f) La penalizzazione nella classifica di campionato o della manifestazione può essere elevata con una maggiorazione di punti di penalità, non superiore, tuttavia, ad un terzo.
 - 2) Per i dirigenti, tecnici, ufficiali di gara ed atleti:
 - a) L'ammonizione semplice può essere elevata ad ammonizione con diffida;
 - b) L'ammonizione con diffida può essere elevata ad una giornata di sospensione da qualsiasi attività federale;
 - c) La sospensione a termine da qualsiasi attività federale sino ad un massimo di 5 anni può essere elevata con un ulteriore aumento del termine non superiore ad un terzo di quello irrogato;
 - d) L'interdizione per un tempo determinato può essere elevata con un aumento del termine non superiore ad un terzo di quello irrogato;
 - e) L'inibizione temporanea può essere elevata per un periodo non superiore ad un terzo di quello irrogato;
 - f) La squalifica per una o due giornate di gara può essere elevata con l'aggiunta dell'ammonizione con diffida;
 - g) La sospensione per tre giornate di gara può essere elevata di un terzo;
 - h) La sospensione per tre giornate di gara può essere elevata con un aumento delle giornate non superiore ad un terzo di quelle inflitte, ed anche con l'aggiunta dell'ammonizione con diffida nel caso non sia possibile il calcolo esatto di un terzo;
 - i) La sospensione per periodi di tempo determinati sino ad un massimo di cinque anni può essere aumentata di un terzo.
3. Le sanzioni possono essere ulteriormente aumentate approssimativamente della metà se la nuova infrazione è della stessa indole o se è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente, ovvero se la nuova infrazione è stata commessa

durante o dopo l'esecuzione della sanzione o se il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della sanzione.

Nei casi previsti dal comma precedente in cui non sia possibile il calcolo approssimativo della metà, le sanzioni possono essere così aumentate:

1) Per le società:

Nel caso di cui alla lett. a) la sanzione può essere elevata ad ammenda;

2) Per i dirigenti, tecnici, ufficiali di gara ed atleti:

- nel caso di cui alla lett. a) la sanzione può essere elevata ad una giornata di sospensione da ogni attività federale;

- nel caso di cui alla lett. b) la sanzione può essere elevata ad una giornata di sospensione da ogni attività federale con ammonizione e diffida;

- nel caso di cui alla lett. f) la sanzione della sospensione per una giornata di gara con ammonizione e diffida può essere elevata a due giornate di sospensione dalla gara; la sanzione della sospensione dalla gara per due giornate con ammonizione e diffida può essere elevata alla sospensione per tre giornate di gara.

4. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione è della metà.

5. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto dal comma 2) può essere sino alla metà e nei casi previsti dal comma 3) può essere sino a due terzi.

6. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

7. La validità delle recidive derivanti dalle sanzioni comminate dal Giudice Unico Nazionale o dal Giudice Unico Regionale per infrazioni a norme tecniche previste dai Regolamenti Tecnici di ciascuna specialità si esauriscono nella medesima stagione agonistica.

8. La contestazione della recidiva è obbligatoria, con le limitazioni stabilite dal comma precedente del presente articolo, per le recidive relative ad infrazioni di norme tecniche.

9. La recidiva è inapplicabile nei confronti dei soggetti nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Art. 25 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER I TESSERATI ATLETI

1. Per le squalifiche inflitte ad atleti per "giornate di campionato", le modalità di applicazione sono le seguenti:

a) le giornate di squalifica vanno scontate in ogni caso, salvo quanto previsto sub b), entro l'anno agonistico nel quale sono state inflitte. Inoltre, vanno scontate, ad eccezione della squalifica automatica di cui al comma 3, nel campionato, nella relativa fase preparatoria, nella relativa fase di coppa, nel torneo e nel concentramento in cui rispettivamente l'atleta ha commesso l'infrazione, sempre che per ciascun tipo di competizione vi sia un numero

sufficiente di incontri ancora da disputare durante l'anno agonistico in corso. Nel caso di esaurimento del tipo di competizione ovvero di cancellazione della società, le squalifiche, in tutto o per la parte residua, vanno scontate a partire dal primo incontro previsto nel programma ufficiale dell'anno agonistico, con esclusione di qualsiasi altra gara, anche federale, non stabilita preventivamente nel calendario annuale. In tutti i casi, ad eccezione della squalifica automatica sub 3, l'attività agonistica intermedia non è inibita, salvo specifica statuizione contenuta nel provvedimento disciplinare;

- b) nel caso in cui la squalifica sia stata comminata, ma per effetto del termine del campionato l'atleta non possa scontarla, in tutto o in parte, il provvedimento si intenderà riportato all'anno successivo con le seguenti modalità:
- per i campionati A, B, C, D, Promozione nel medesimo campionato o nel campionato maggiore o minore cui parteciperà la società di appartenenza per effetto della promozione, retrocessione nonché trasferimento dell'atleta;
 - per i campionati di Categoria nel medesimo campionato o nel campionato di categoria di appartenenza dell'atleta;
 - per altri tipi di manifestazioni, gare, tornei, in quelli corrispondenti all'anno agonistico successivi se previsti nel programma ufficiale, altrimenti a partire da qualsiasi altra competizione ufficiale all'inizio del calendario.
2. Nei suddetti casi di riporto della squalifica all'anno successivo l'atleta può, salvo diversa specifica menzione nel provvedimento, svolgere attività intermedia limitatamente al periodo intercorrente tra la fine del campionato in cui è stata comminata la squalifica e la data di inizio del campionato successivo.
3. Il giocatore di pallanuoto espulso senza sostituzione "per brutalità" è automaticamente squalificato per la successiva giornata del campionato o il successivo incontro di torneo, senza necessità del provvedimento dell'organo di giustizia sportiva, al quale resta sempre devoluta la competente decisione per le sanzioni definitive. Al predetto giocatore, inoltre, è inibita, fino alla data del turno di squalifica automatica, qualsiasi attività federale intermedia inerente i Campionati federali.

Art. 26 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER I TESSERATI NON ATLETI

1. Le squalifiche inflitte ai tesserati non atleti avranno le seguenti modalità di applicazione: ciascuna sanzione sarà erogata a tempo e non sarà consentita, nel periodo di squalifica, alcuna attività federale di alcun genere.

Art. 27 – SANZIONI INFLITTE DALLE SOCIETÀ

1. Le sanzioni inflitte dalle società nei confronti dei propri tesserati devono essere notificate agli stessi o via fax o via posta elettronica certificata, con obbligo di riscontro, o a mezzo raccomandata a.r. e, contemporaneamente, alla Segreteria Generale Federale.

2. La sanzione inflitta diviene esecutiva qualora avverso la stessa l'interessato non proponga reclamo alla Commissione Disciplinare entro dieci giorni dalla notifica. Il reclamo va notificato a mezzo raccomandata a.r., a cura del tesserato alla Commissione Disciplinare e, nei medesimi termini, alla Società che ha inflitto la sanzione. Sul reclamo si pronuncia in via definitiva la Commissione Disciplinare, espletate le eventuali attività istruttorie ritenute necessarie.

Art. 28 – TASSA DI RECLAMO E DI RICORSO

1. Ciascun reclamo e/o ricorso deve essere accompagnato a pena di irricevibilità dalla tassa fissata ogni anno dal Consiglio Federale.
2. La tassa di reclamo e di ricorso deve essere inoltrata alla Segreteria Generale Federale unitamente ai suddetti atti.
3. La tassa di reclamo è versata al Giudice Arbitro od in sua assenza all'Arbitro all'atto della presentazione.
4. La tassa di reclamo o di ricorso al Giudice Unico Nazionale o Regionale deve essere versata al Giudice Arbitro e all'Arbitro all'atto del preannuncio del reclamo o del ricorso.
5. Le tasse di reclamo o di ricorso devono essere restituite in caso di integrale accoglimento.

Art. 29 – NOTIFICAZIONI

1. Le decisioni degli Organi giudicanti devono essere notificate, entro il termine di giorni cinque dal loro deposito presso la Segreteria Generale federale, alle società e loro tesserati presso la sede sociale. Per altri soggetti la notifica è effettuata presso la residenza degli interessati.
2. La notifica di cui al comma 1) è effettuata mediante telefax ovvero, in caso di indisponibilità, mediante altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione.
3. Le decisioni devono contenere il dispositivo e l'indicazione succinta della motivazione. Per i casi di particolare complessità l'organo giudicante di appello ha facoltà di procedere alla notifica del solo dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni entro il termine di giorni dieci.
4. I provvedimenti disciplinari dei G.U. Nazionali e Regionali devono essere riepilogati in un notiziario settimanale da divulgarsi alle società tramite pubblicazione sul sito web.
5. I provvedimenti di urgenza del Giudice Arbitro sono notificati sul campo.

Art. 30 – RECLAMO AL GIUDICE ARBITRO O ALL'ARBITRO

1. Per le irregolarità note prima dell'inizio della manifestazione, può essere presentato reclamo al Giudice Arbitro o preannunciato reclamo all'Arbitro prima dell'inizio della gara mediante annotazione firmata nel verbale dell'incontro.
2. Per le irregolarità verificatisi nel corso della manifestazione, il reclamo va presentato al Giudice Arbitro entro mezz'ora dal termine della gara o

preannunziato all'Arbitro o al Giudice Arbitro mediante annotazione firmata nel verbale di gara entro mezz'ora dal termine dell'incontro.

3. I reclami sul campo e i preannunzi di reclamo devono essere firmati dal capitano o dal dirigente accompagnatore se si tratta di competizioni "a squadra" ed in ogni altro caso dal rappresentante della società o, in sua assenza, eccezionalmente dall'atleta stesso.
4. Il Giudice Arbitro deve decidere immediatamente dopo la presentazione del reclamo e prima di dare ulteriore corso allo svolgimento della gara. Per i tornei di pallanuoto, la decisione deve essere adottata al termine del "turno di incontri".
5. Il reclamo preannunziato all'Arbitro o al Giudice Arbitro deve essere successivamente presentato, motivato sia pur succintamente, al competente Giudice Unico, nazionale o regionale, firmato dal Presidente o Vicepresidente della società o dalla stessa persona che ha firmato il preannunzio, tramite telefax seguito da raccomandata a/r, rispettivamente indirizzata presso la Segreteria Generale o presso il competente Comitato Regionale e spedita entro il secondo giorno successivo a quello della manifestazione (sarà valida la data del timbro postale).
6. Non sono consentiti supplementi di reclamo.
7. Nel caso in cui nel reclamo sia formulata istanza motivata per la procedura d'urgenza, l'organo giudicante decide sollecitamente sulla base degli atti e documenti pervenutigli. Ove l'istanza venga tempestivamente ritirata, il giudizio si intende trasformato da urgente in ordinario.

Art. 31 – RICORSO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE UNICO

1. Avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Unico Nazionale o Regionale è ammesso il ricorso alla Commissione d'Appello Federale da presentare o spedire a mezzo raccomandata a.r. alla Segreteria Generale Federale entro il termine perentorio di giorni sette dalla data di notifica. In caso di spedizione a mezzo posta vale la data di spedizione del timbro postale. Nei casi di urgenza vale il preavviso del ricorso tramite telefax.
2. Nel caso in cui il ricorrente non presenti il ricorso direttamente e si avvalga di un difensore, questo deve essere scelto tra gli avvocati iscritti agli albi professionali. Il difensore rappresenta e difende la parte nella procedura e riceve, nell'interesse di essa, tutti gli atti del procedimento non espressamente riservati alla parte stessa. Il difensore non può compiere atti che importano disposizione dei diritti in contestazione se non ne ha ricevuto specifica procura.
3. Le controversie sono discusse in pubblica udienza.
4. Nell'atto di ricorso il ricorrente deve dichiarare se intende essere convocato.

Art. 32 – PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

1. I soggetti deferiti devono essere convocati alla riunione della Commissione e, se presenti, devono essere sentiti.

2. Al soggetto deferito devono essere assicurati i più ampi diritti di difesa, di visione degli atti del procedimento, di indicazione di testi e di deposito di documenti e memorie difensive.
3. Il Procuratore Federale deve essere invitato a partecipare all'udienza.
4. L'avviso di convocazione deve essere ricevuto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di particolare motivata urgenza, presso la sede o la residenza indicata nella richiesta di affiliazione o di tesseramento, ovvero, in mancanza, presso la sede della società di appartenenza. La convocazione viene eseguita a mezzo raccomandata a.r. o con altro mezzo che dia certezza della data del ricevimento.
5. I soggetti deferiti possono difendersi personalmente o tramite persona all'uopo designata che, in caso di assenza dell'assistito, deve essere munita di procura scritta.
6. Alla riunione interviene un rappresentante della Procura Federale per illustrare i motivi e le prove a sostegno del deferimento e rassegnare le proprie richieste.
7. La Commissione ha poteri di indagine per l'accertamento della responsabilità del deferito.
8. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione al termine della quale la Commissione adotta la propria decisione che può essere di non luogo a provvedere nel caso non ritenga provato l'addebito o, in caso contrario, di irrogazione della sanzione che riterrà di giustizia.
9. Le decisioni assunte dalla Commissione sono notificate con le modalità indicate al precedente articolo 29 nonché comunicate entro cinque giorni a cura della Segreteria della Commissione al Procuratore Federale.

Art. 33 – PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE D'APPELLO

1. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare, dal Giudice Unico Nazionale o Regionale è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello.
2. Legittimati a proporre ricorso sono:
 - a) Il rappresentante della Procura Federale, nella ipotesi di mancata irrogazione di sanzione ed in quella di irrogazione di una sanzione ritenuta non adeguata per tipo od entità al fatto costituente illecito tecnico-disciplinare dal G.U.N. o dal G.U.R., nella ipotesi di proscioglimento del deferito e nella ipotesi di irrogazione da parte della Commissione Disciplinare di una sanzione ritenuta non adeguata, per tipo od entità, al fatto costituente illecito disciplinare;
 - b) Il soggetto al quale è stata inflitta una sanzione disciplinare dal Giudice Unico Nazionale o Regionale o dalla Commissione disciplinare;
 - c) I soggetti interessati all'omologazione del risultato che si intende impugnare.
3. Il ricorso va proposto, a pena di decadenza, entro il termine di sette giorni decorrente dalla data della comunicazione della decisione che si intende impugnare.
4. Avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal procuratore Federale è ammessa impugnazione da proporre alla Commissione d'Appello Federale entro

10 giorni dalla data di notifica che deve avvenire mediante telefax ovvero, in caso di indisponibilità, mediante altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione. Legittimati a proporre impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione sono i soggetti interessati che hanno dato impulso alla attività istruttoria del Procuratore Federale.

5. Il ricorso deve essere, a pena di inammissibilità, depositato presso la Segreteria Generale Federale tramite telefax entro il termine di cui al comma precedente e seguito dall'invio a mezzo raccomandata a.r.; copia dell'atto di impugnazione deve essere inoltrato, a cura della ricorrente, negli stessi termini e con le medesime modalità a tutte le parti interessate in caso di impugnazione di omologazione di gare. In tutti i casi di impugnazione da parte del Procuratore Federale l'onere delle notificazioni alle parti interessate grava sulla Segreteria Federale, che provvede tempestivamente alla spedizione. Della tempestività della spedizione fa fede unicamente la data di partenza risultante dalla ricevuta di invio del telefax e/o dal timbro postale.
6. La parte ricorrente che intenda presenziare alla riunione della Commissione deve fare espressa richiesta di convocazione nell'atto di ricorso, a pena di decadenza. Analoga istanza di convocazione deve essere inoltrata a mezzo fax e seguita da raccomandata a.r. dalle altre parti interessate, in caso di impugnazione di omologazione di gare, alla Segreteria Generale Federale nel termine di due giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione.
7. Il ricorso deve essere, a pena di inammissibilità, motivato sia pure succintamente, sottoscritto dall'interessato e corredato dalla quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa determinata annualmente dal Consiglio Federale.
8. Il Giudice dell'impugnazione decide sulla base degli atti acquisiti nel procedimento di primo grado ovvero di quelli successivamente acquisiti, nei casi in cui questi siano ammissibili.
9. Nel procedimento d'appello:
 - non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;
 - l'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile;
 - non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.
10. Il Giudice di appello, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del primo grado, riforma, in tutto od in parte, la decisione impugnata e, ove ritenga, rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito, altrimenti respinge l'impugnazione confermando la decisione di primo grado.
Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata. Se rileva che l'Organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in alcun modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e decide nel merito, eventualmente disponendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

- 11.** Il Giudice di appello, se rileva una nullità verificatasi nel corso del giudizio di primo grado o della decisione di primo grado, rinvia gli atti al Giudice che procedeva quando si è verificata la nullità per un nuovo giudizio. Il Giudice di appello se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Se lo ritiene assolutamente necessario dispone di ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
- 12.** In caso di impugnazione del solo incolpato, la sanzione irrogata non potrà essere aumentata.
- 13.** Il procedimento dinanzi alla Commissione d'Appello è regolato dalle stesse norme che disciplinano il procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare, in quanto compatibili.

Art. 34 – ATTIVITÀ DELLA PROCURA FEDERALE

- 1.** La Procura Federale provvede alla acquisizione degli elementi probatori documentali e testimoniali ritenuti necessari. A conclusione dell'attività istruttoria la Procura Federale può:
 - a) archiviare, qualora l'addebito sia infondato o non sufficientemente provato, con provvedimento motivato che va comunicato ai soggetti interessati.
 - b) deferire alla Commissione Disciplinare, qualora gli addebiti siano risultati fondati e sufficientemente provati.
- 2.** Il provvedimento di archiviazione del Procuratore Federale è impugnabile nei termini e con le modalità di cui all'art. 33, comma 4.
- 3.** L'atto di deferimento contiene:
 - a) la contestazione dell'infrazione con specifico riferimento alla norma federale violata;
 - b) la descrizione sommaria della condotta addebitata con l'indicazione del tempo e del luogo in cui l'infrazione è stata commessa;
 - c) gli elementi di prova acquisiti a carico del soggetto deferito;
 - d) l'indicazione della facoltà di visionare il fascicolo e di estrarne copia;
 - e) l'indicazione dell'Organo giudicante dinanzi al quale l'incolpato è tenuto a comparire.Contestualmente alla trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare va data comunicazione al soggetto interessato.

Art. 35 – PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI

- 1.** Il ricorso al Giudice:
 - a) deve essere inoltrato dall'atleta, dal dirigente, dal tecnico o dalla società, quest'ultima anche se terza interessata, a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla Segreteria Generale Federale;
 - b) Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere trasmesso in copia alla controparte sempre a mezzo raccomandata a/r;

- c) il Giudice può disporre il preventivo deposito di deduzioni illustrative delle parti e compiere ogni attività istruttoria ritenuta necessaria;
 - d) la decisione adottata va notificata alle parti interessate e dalla ricezione di essa decorrono i termini per il ricorso in appello.
2. Il ricorso avverso il rigetto della domanda di concessione di nulla-osta al trasferimento presentata dall'atleta alla società di appartenenza:
- a) deve essere inoltrato alla Segreteria Generale Federale, a mezzo raccomandata a/r, da inviare nei termini previsti annualmente nella Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti e contenere i motivi della richiesta e l'eventuale documentazione afferente;
 - b) deve essere trasmesso in copia alla società di appartenenza a mezzo raccomandata a/r, la cui ricevuta, a pena di inammissibilità, deve essere allegata al ricorso inoltrato alla F.I.N.;
 - c) la società interessata ha facoltà di inoltrare alla Segreteria Generale Federale, a mezzo raccomandata a/r da spedire nei termini previsti dalla Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti, le proprie controdeduzioni da inviarsi obbligatoriamente all'atleta interessato a mezzo raccomandata a/r, allegando copia della ricevuta di spedizione a pena di irricevibilità alle controdeduzioni inviate alla F.I.N.;
 - d) il Giudice deve decidere entro il termine annualmente stabilito dalla Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti sopra richiamata;
 - e) il Giudice può compiere ogni attività istruttoria ritenuta necessaria;
 - f) la decisione adottata va notificata alle parti interessate e dalla ricezione di essa decorrono i termini per proporre il ricorso in appello.
3. In riferimento alle procedure relative alla manifestazione di volontà degli atleti di cessazione del rapporto di tesseramento per fine vincolo:
- a) il Giudice si pronuncia d'ufficio in ordine allo stato di libertà di vincolo dell'atleta e alla decorrenza di tale stato;
 - b) la pronuncia d'ufficio del Giudice dei Tesseramenti e Trasferimenti viene pubblicata su apposita sezione del sito web federale;
 - c) la parte interessata avverso la pronuncia d'ufficio del Giudice dei Tesseramenti e Trasferimenti può ricorrere al medesimo Giudice dei Tesseramenti e Trasferimenti con ricorso da presentarsi entro il termine di giorni novanta dalla data di sua pubblicazione sul sito web federale;
 - d) la decisione del Giudice dei Tesseramenti e Trasferimenti è impugnabile innanzi la Commissione Tesseramenti e Trasferimenti.

Art. 36 – PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI

1. Il ricorso alla Commissione deve essere depositato presso la Segreteria Generale Federale ovvero inviato alla stessa a mezzo raccomandata a.r. entro cinque giorni dalla notifica della decisione di primo grado e inviato a mezzo raccomandata a.r., a pena di inammissibilità, anche alla controparte che può far pervenire alla

Segreteria Federale, entro i dieci giorni successivi al ricevimento, le proprie osservazioni trasmettendole anche alla parte ricorrente.

2. La Commissione decide dopo aver esperito l'attività istruttoria ritenuta necessaria.

Art. 37 – SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ARBITRATO PER LO SPORT

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati. E' riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che contrappongono la FIN a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a diecimila euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
2. Per le controversie per le quali non è possibile l'Arbitrato, è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI. Il procedimento è disciplinato dal Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI.
3. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 38 – REGISTRO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

1. La F.I.N. è tenuta a trasmettere i provvedimenti sanzionatori al CONI dopo aver effettuato l'inserimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI, entro 5 giorni dalla data in cui gli stessi sono passati in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare.

Art. 39 – CASELLARIO FEDERALE

1. Le decisioni definitive emesse dagli Organi di Giustizia sono trascritte in un Casellario federale curato dal Segretario Generale o persona dallo stesso delegata.

Art. 40 – PROVVEDIMENTI CAUTELARI

1. La sospensione cautelare dallo svolgimento di ogni attività federale è un provvedimento immediatamente esecutivo di carattere eccezionale.
2. La misura cautelare può essere disposta da ciascun organo di Giustizia Federale su richiesta del Procuratore Federale sia durante la fase delle indagini che durante la fase di giudizio, in presenza dei seguenti presupposti: la gravità dell'infrazione, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove o di evitare la possibile reiterazione delle violazioni.
3. Il provvedimento cautelare deve contenere a pena di nullità:

- le generalità dell’imputato e degli elementi che servono ad identificarlo;
 - la descrizione del fatto addebitato e l’indicazione delle norme violate, con facoltà del giudice di riqualificare giuridicamente il fatto sotto una diversa fattispecie normativa;
 - la motivazione, contenente la descrizione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare che richiede l’adozione del provvedimento, la rilevanza dell’adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - l’esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato;
 - la data di scadenza della misura cautelare;
 - la data e la sottoscrizione del Giudice.
- 4.** La durata del provvedimento cautelare non può essere superiore a giorni sessanta e non è rinnovabile.
 - 5.** Nel corso del giudizio il provvedimento cautelare può essere sempre revocato o modificato dal giudice su istanza di parte.
 - 6.** Avverso il provvedimento che adotta la misura cautelare è ammesso ricorso alla Commissione d’Appello Federale entro il termine perentorio di giorni cinque dalla comunicazione. La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento. La C.A.F. decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.
 - 7.** Avverso l’adozione di misura cautelare adottata dal Giudice dei Tesseramenti è ammesso ricorso alla Commissione Tesseramenti con i medesimi termini di cui al precedente punto 6.
 - 8.** Avverso l’adozione della misura cautelare adottata da un Organo di secondo grado è ammesso ricorso allo stesso Organo che delibera in diversa composizione nei medesimi termini di cui al precedente punto 6.
 - 9.** Su richiesta del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, sospende immediatamente in via cautelare i componenti degli organismi centrali e territoriali della Federazione nonché i componenti degli organismi rappresentativi delle società che abbiano riportato una condanna, anche non passata in giudicato per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dalla tabella “A” allegata al Codice di Comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I. ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza personale. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o alla revoca della misura di prevenzione o di sicurezza. La misura cautelare ha in ogni caso una durata massima di 18 mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.
 - 10.** Avverso il provvedimento che adotta la misura cautelare è ammesso ricorso alla Commissione d’Appello Federale con le modalità e nei termini di cui al comma 6.
 - 11.** Il periodo di sospensione si computa nell’eventuale sanzione irrogata in sede disciplinare.

Art. 41 – ESECUTIVITÀ DELLE DECISIONI - INIBITORIA

1. Tutte le decisioni degli Organi giudicanti sono immediatamente esecutive.
2. In materia disciplinare, su richiesta dell'interessato, da presentarsi contestualmente al ricorso, il Giudice di Appello, quando ricorrono gravissimi motivi, può disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della decisione impugnata.
3. Qualsiasi decisione degli organi giudicanti che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possono in punto di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa.
4. Spetta esclusivamente al Consiglio Federale, sulla base di considerazioni di merito sportivo, l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un Campionato di una società in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte dei predetti Giudici.

Art. 42 – REVISIONE

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia federale divenute inappellabili possono essere impuginate per revisione dagli interessati dinanzi alla Commissione d'Appello, in qualsiasi momento qualora ricorra uno o più dei seguenti casi:
 - a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
 - b) in caso di sopravvenienza di nuove prove di innocenza;
 - c) in caso di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come infrazione. La revisione, esperibile senza limiti di tempo, non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali l'esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della sanzione.
2. La pronuncia sulla sussistenza degli estremi che rendono ammissibile o meno il ricorso per revisione è pregiudiziale alla decisione di merito.
3. Ai giudizi per revisione si applicano le stesse norme procedurali per i procedimenti dinanzi la Commissione d'Appello in quanto compatibili.
4. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o di sentenza di assoluzione.
5. In caso di accoglimento della richiesta di revisione la suddetta Commissione revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.
6. Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

Art. 43 – RICUSAZIONE ED ASTENSIONE

1. Il singolo componente dell'organo giudicante può essere ricusato:

- a) se ha interesse personale nel procedimento;
 - b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni;
 - c) se vi è inimicizia grave tra lui e una delle parti;
 - d) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata sentenza ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.
2. Ciascun componente degli organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
 3. La ricusazione può essere proposta fino al giorno prima di quello fissato per la decisione, dalle parti interessate con dichiarazione motivata e sottoscritta da depositare presso l'organo giudicante competente.
 4. Sulla ricusazione di un componente di un organo giudicante di primo grado decide l'organo giudicante di secondo grado. Sulla ricusazione di un componente di un organo giudicante di secondo grado, decide lo stesso organo in altra composizione. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o ricusazione è accolta il Giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.
 5. Il ricorso per la ricusazione deve essere accompagnato, a pena di irricevibilità, dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 44 – AMNISTIA

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale del Consiglio Federale che estingue l'infrazione disciplinare e, se vi è stata irrogazione, ne fa cessare l'esecuzione.
2. Se interviene dopo la decisione di applicazione della sanzione estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti della sanzione.
3. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi.

4. Salva diversa determinazione del Consiglio Federale l'amnistia non si applica ai recidivi.

Art. 45 – INDULTO

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale del Consiglio Federale che condona in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e la sua efficacia è limitata alle sanzioni irrogate a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
2. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.
3. Salva diversa determinazione del Consiglio Federale l'indulto non si applica ai recidivi.

Art. 46 – GRAZIA

1. La grazia è un provvedimento di clemenza di competenza del Presidente Federale che condona in tutto o in parte la sanzione irrogata, o la commuta in altra più lieve. Non può essere concessa se non risulta scontata almeno la metà della sanzione. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Nel caso di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
2. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato inviata per raccomandata A/R indirizzata al Presidente Federale.

Art. 47 – NON APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

1. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nel caso di sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 48 – RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna ed è concessa, su istanza del sanzionato, alla Commissione Federale d'Appello, a condizione che:
 - a) siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la sanzione disciplinare sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) il sanzionato abbia dato prova effettiva di buona condotta.
2. Nell'istanza, a pena di inammissibilità, devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento.

3. La Commissione d'Appello può acquisire, anche d'ufficio, tutta la documentazione che ritiene necessaria per la decisione che deve essere resa entro il termine di giorni sessanta e comunicata all'interessato a mezzo raccomandata a/r. La decisione che concede la riabilitazione deve essere trascritta nel Casellario federale.
4. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento.
5. La riabilitazione è revocata di diritto se il riabilitato commette entro sette anni dalla concessione della stessa una infrazione per la quale venga comminata la sanzione della sospensione non inferiore a due anni o la radiazione o venga condannato per uso di sostanze o di metodi dopanti. La revoca della riabilitazione è decisa dalla commissione Federale d'Appello su istanza del Procuratore Federale, in contraddittorio con l'interessato.

Art. 49 – SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

1. Il decorso dei termini processuali relativi alla giurisdizione federale è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. Tale sospensione non si applica ai procedimenti in materia di doping.

Art. 50 – RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO

1. Nel caso in cui il soggetto deferito o ricorrente non presenti il ricorso direttamente e/o si avvalga di un difensore, questo deve essere scelto tra gli avvocati iscritti agli albi professionali. Il difensore rappresenta e difende la parte nella procedura e riceve, nell'interesse di essa, tutti gli atti del procedimento non espressamente riservati alla parte stessa.
2. Al difensore deve essere conferito incarico con atto pubblico o con scrittura privata autentica o anche in calce, o a margine, di un atto del procedimento, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato.
3. Il soggetto-deferito o ricorrente ha diritto di nominare non più di due difensori.

Art. 51 – NORMA DI CHIUSURA

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia ai Principi di Giustizia Sportiva enunciati dal CONI.

Art. 52 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

2. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo. E' possibile la rimessione nei termini per il compimento di atti per i quali la nuova normativa preveda termini processuali più brevi, per effetto dei quali l'atto risulterebbe inibito. La sussistenza dei requisiti per la rimessione nel termine viene valutata dal giudice dinanzi al quale pende il procedimento.